



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 22 DEL 21/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - MISURE ECCEZIONALI PREORDINATE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO. PROVVEDIMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ULTERIORI RESTRIZIONI CONCERNENTI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, MUSEI E LUOGHI DI CULTURA, PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E CAMPI POLIVALENTI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante da Covid 19;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";
- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 3 del 16 febbraio 2021 e n. 4 del 20 febbraio 2021 recanti misure urgenti in materia di contrasto e contenimento e del diffondersi del virus COVID-19;
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") che riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana che sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà

d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";

- l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

CONSIDERATO che la Regione Marche svolge un continuo monitoraggio della situazione epidemiologica e che è disponibile con i singoli Comuni a valutare specifiche misure di mitigazione della diffusione di COVID 19;

PRESO ATTO dei dati del monitoraggio relativi a Jesi, che dimostrano un trend in crescita: al 1.2.2021 219 casi in isolamento (positivi) e 446 quarantenati, al 10.2.2021 305 casi in isolamento e 679 quarantenati, al 20.2.2021 360 casi in isolamento e 785 quarantenati, al 21.2.2021 372 casi in isolamento e 801 quarantenati, fra cui si segnalano anche 10 casi nella fascia compresa 11 - 13 anni;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi in questi ultimi giorni che si riflettono sulla salute pubblica;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, anche con riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone, specie in considerazione del fatto che risulta in crescita sia il contagio tra gli adolescenti sia quello della fascia compresa tra i 45 ed i 60 anni;

RILEVATO che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno evidenziato difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni specie in quei contesti di forte aggregazione con numerose segnalazioni di assembramenti nei pressi delle attività che svolgono servizi di ristorazione, parchi e strutture sportive a disposizione del pubblico, in cui oltre a svolgere giochi amatoriali di contatto si asseverano anche comitive di genitori e figli;

CONSIDERATO che, tenuto conto del descritto trend in aumento dei contagi, risulta necessario prevedere interventi mirati sia sulle scuole che su ulteriori limitati ambiti della vita sociale in cui è maggiormente probabile il rischio di contagio in quanto momenti di forte socializzazione: esercizi di somministrazione, mostre e musei, parchi pubblici, strutture polivalenti aperte al pubblico, aree verdi, luoghi in cui si verificano assembramenti potenzialmente pericolosi, ovvero in grado di trasmettere con maggiore facilità il virus Covid-19, frequentati quotidianamente non solo da anziani ma anche dalle fasce più giovani della popolazione per godere di momenti di svago o per svolgere attività fisiche non in linea con quanto disposto dalle disposizioni attualmente in vigore;

SUSSISTENTI l'attualità del pericolo in relazione ai dati sopra indicati, conseguentemente l'urgenza in relazione all'indifferibilità dell'intervento e la contingibilità in relazione alla circostanza che il provvedimento ha una efficacia temporale limitata, peraltro modificabile laddove la situazione esposta dovesse regredire o comunque essere ricondotta a margini di accettabilità o per altre ragioni;

RITENUTO, così, di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio e fino alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021 con riapertura, salvo successive e diverse disposizioni, a decorrere dal prossimo 1 marzo 2021. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre
Classifica 7.1; Fascicolo N.42/2021

2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste dovranno essere attivate le misure finalizzate alla frequenza della scuola da parte dei figli del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia (Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020).

RITENUTO altresì di sospendere le attività degli esercizi di ristorazione, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura con le medesime modalità stabilite dall'art. 2 C4 LC e LD del d.p.c.m. del 14 gennaio 2021 dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021;

RITENUTO altresì di vietare l'accesso e l'utilizzo di parchi cittadini, giardini pubblici compreso l'uso di panchine o altri elementi di arredo che potrebbero indurre ad uno stazionamento e quindi idonei a creare assembramenti, così come di impedire la fruizione di campi polivalenti, anche recentemente segnalati come luoghi di aggregazione usati anche per svolgere attività sportive amatoriali di contatto (basket, calcio ecc...) dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021;

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO altresì il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

FATTA SALVA ogni disposizione nazionale o regionale in merito agli spostamenti;

ORDINA

per le motivazioni in premessa:

- 1 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado **a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021** con la riapertura, salvo successive e diverse disposizioni, a decorrere dal prossimo 01 marzo 2021. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste dovranno essere attivate le misure finalizzate alla frequenza della scuola da parte dei figli del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia (Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020).
- 2 la sospensione **a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021** delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle

identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. E' fatto salvo l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nell'ospedale "Carlo Urbani" con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- 3 la sospensione **a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021** delle mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
- 4 il divieto di accesso e di utilizzo di tutti i parchi cittadini, dei giardini pubblici comprese le panchine e qualsiasi altro manufatto idoneo ad essere usato come seduta nonché delle aree polivalenti all'aperto **a partire dalle ore 00:00 di lunedì 22 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 di domenica 28 febbraio 2021.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Jesi;
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia nei termini temporali nella medesima indicati;
- la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di primo e secondo grado affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni **e ne espongano copia all'ingresso dei singoli Istituti**;
- la sua diffusione alle associazioni di categoria degli esercenti i servizi di ristorazione:
 - CNA Jesi;
 - CONFARTIGIANATO Jesi;
 - CONFESERCENTI Ancona;
 - CONFCOMMERCIO Jesi.

DISPONE altresì la trasmissione del presente provvedimento a:

- Regione Marche;
- Prefettura di Ancona;
- Ufficio Scolastico Regionale;
- Questura di Ancona;
- Commissariato P.S. di Jesi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Jesi;

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Jesi;
- Comando Polizia Locale di Jesi.

Ai sensi della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Firma

BACCI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.